

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1983

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, CENGARLE, SINESIO, MENGOZZI, TOROS, CARLO CERUTI, COLOMBO VITTORINO,
BIANCHI GERARDO, COLASANTO, MAROTTA VINCENZO, ISGRÒ, CARRA, BIAGGI NULLO,
COLLEONI, SABATINI, BIANCHI FORTUNATO**

Presentata il 20 gennaio 1965

**Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio,
di fabbricati a destinazione speciale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo sistema analitico di accertamento catastale dei redditi edilizi, previsto dal decreto ministeriale 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319, del 27 dicembre 1961, relativo al nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, determina la impossibilità di adottare criteri equitativi nell'applicazione dell'imposta nei confronti di alcuni immobili, aventi speciale destinazione, che per evidenti motivi di ordine sociale e di interesse pubblico, meritano la più attenta considerazione che si intende invocare al legislatore per effetto del nuovo sistema di accertamento dei redditi in questione, le istituzioni che traggono i mezzi di sussistenza dalla solidarietà umana (orfantrotti, brefotrofi, ecc.), vengono a trovarsi nella impossibilità di far fronte al loro dovere di contribuenti.

Dovendosi rilevare che gli immobili, oggetto della presente proposta di legge, sono per la massima equiparati alle case di civili abitazioni non di lusso ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di

imposta sui fabbricati e degli altri tributi previsti nelle norme stesse, sembra opportuno che detta equiparazione venga legislativamente sancita per quanto riguarda i coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

Con la presente proposta di legge si intende ovviare agli inconvenienti sopra citati, stabilendo che, per gli immobili di cui trattasi, il reddito imponibile, agli effetti della imposta sul reddito dei fabbricati e delle relative sovrimposte, si determina detraendo dalla rendita catastale, aggiornata coi coefficienti di cui sopra, una quota pari al 50 per cento della stessa rendita catastale aggiornata, sempreché tale trattamento non risulti più sfavorevole di quello di cui godono, in atto, gli immobili della specie, per i quali la tassazione è effettuata a norma dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che mantiene fermi gli imponibili determinati per l'anno 1960, per tutta la durata del regime vincolistico delle locazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di aggiornamento di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, sono equiparati alle case di abitazione di tipo economico i fabbricati adibiti a scuole, caserme, ospedali, ricoveri, colonie climatiche, asili infantili, orfanotrofi o ad usi simili, o comunque destinati ai fini di beneficenza o di assistenza od a fini ad essi tributariamente equiparati.

ART. 2.

Il reddito imponibile dei fabbricati di cui all'articolo 1, utilizzati direttamente dai rispettivi possessori è determinato, agli effetti dell'imposta sul reddito dei fabbricati e delle rispettive sovrimposte, detraendo dalla rendita catastale aggiornata, a norma della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e del precedente articolo 1, una quota pari al 50 per cento della stessa rendita catastale aggiornata.

Nel caso che il reddito come sopra determinato risulti superiore al reddito accertato per l'anno 1960, l'imposta e le relative sovrimposte si applicano sulla base di quest'ultimo reddito.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.